



COMUNE DI BRUSASCO (TO)  
Data 1/12/2017 10:14 Protocollo n. 7025  
Cat. XI Cl. 3 *Vipelli*

Direzione Competitività del Sistema Regionale  
Settore Commercio e Terziario  
[commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it](mailto:commercioeterziario@cert.regione.piemonte.it)

Data\* *01/12/2017*  
Protocollo\* *N. 20973/A1903A*

Classificazione A1900, 9.50.60, 13/2015C

\*segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui ACTA

AI COMUNI DEL PIEMONTE  
LORO SEDI

AGLI ENTI GESTORI  
LORO SEDI

Trasmessa via PEC

OGGETTO: Corsi di formazione obbligatori di aggiornamento professionale a cadenza triennale del comparto alimentare. L.R. n. 38/2006 e s.m.i. artt. 16bis e 21 comma 2 - L.R. n. 28/1999 e s.m.i. artt. 17 e 19 comma 3bis. Comunicazione.

Si comunica che la legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale (l.r. 31 ottobre 2017, n. 16 pubblicata sul B.U.R.P. n. 44 del 02/11/2017) ha apportato alcune modifiche alla l.r. 38/2006 e s.m.i. recante "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" in particolare agli artt. 16bis e 21 comma 2 attinenti rispettivamente alla violazione dell'obbligo formativo di aggiornamento professionale a cadenza triennale e alle relative sanzioni applicabili ed altresì alla l.r. 28/1999 e s.m.i. recante "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del d.lgs. n. 114/1998" in particolare agli artt. 17 e 19 comma 3 bis, sancendo anche per il commercio alimentare una formazione obbligatoria di aggiornamento professionale per ciascun triennio e l'applicazione di una sanzione in caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo.

In riferimento ai citati articoli 16bis e 21 comma 2 della l.r. 38/2006, vigenti dal 17 novembre 2017, come riformulati, si specifica che in caso di violazione da parte dei titolari di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in attività, o loro delegati, dell'obbligo di frequentare per ciascun triennio il corso di formazione di aggiornamento professionale, accertata dall'amministrazione comunale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 2.700,00 euro. Dalla modifica consegue la soppressione degli istituti della diffida ad adempiere e della sospensione all'esercizio dell'attività in caso di mancato adempimento al suddetto obbligo formativo (disposto dalla precedente formulazione dell'art. 16bis) e l'applicazione della sola sanzione pecuniaria di cui all'art. 21 comma 2 (aumentata rispetto alla previgente disposizione).

In merito agli articoli 17 e 19 comma 3bis della l.r. 28/1999 e s.m.i., come riformulati e integrati, si evidenzia che per l'attuazione dei medesimi è necessaria una deliberazione della Giunta regionale che stabilisca le modalità organizzative, la durata nonché le materie del corso di formazione di aggiornamento professionale a cadenza triennale agli esercenti l'attività del commercio relativamente al settore merceologico alimentare.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porgo cordiali saluti.

Il Responsabile del Settore  
Dott. Claudio Marocco  
(firmato digitalmente)